

VERBALE DI UN ACCORDO

Il giorno 29 dicembre 1967, L. Modena,

fra

- la Sassuolo Gas S.p.A. in persona del Presidente del C.d.A. Ing. Angelo Carani assistito dall'Avv. Giorgio Saltini e dal Dott. Riccardo Raggiani

e

- la CGIL, Sindacato Provinciale di Modena, in persona del sig. Giancarlo Guerzoni,
- la CISL, Sindacato Provinciale di Modena, in persona del sig. Marino Rizairani,

si è stipulato il presente accordo aziendale che disciplina in forma autonoma ed esclusiva il trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalla Società.

**1) - Retribuzioni e categorie**

La retribuzione degli operai è costituita dai seguenti elementi:

- a) paga base
- b) contingenza
- c) superminimo (eventuale)
- d) scatti di anzianità (eventuali).

Le categorie nelle quali vanno inquadrati detti lavoratori sono quelle previste dal contratto nazionale per i dipendenti da aziende commerciali attualmente vigente.

La paga base mensile per le diverse categorie è la seguente:

D1	L.	76.500
D2	"	66.500
D3	"	64.000
D4	"	61.721

La indennità di contingenza sarà corrisposta secondo i valori in atto alle singole scadenze per le aziende commerciali.

**2) - Scatti di anzianità**

Per ogni anno di anzianità di servizio maturato, dopo il compimento del 21° anno di età, e a decorrere dal 1° gennaio 1968, sarà riconosciuto ai dipendenti un aumento del 2% riferito alla paga base ed alla indennità di contingenza in vigore al momento di maturazione dello scatto, con un massimo di 15 scatti.

I singoli scatti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l'anno di anzianità.

•/•

Gli scatti di anzianità già maturati saranno ricalcolati sulla paga base in vigore alle singole scadenze mensili e sull'indennità di contingenza in vigore al 1° gennaio di ogni anno.

Ai fini del presente istituto viene riconosciuta una particolare anzianità convenzionale ad alcuni dipendenti attualmente in forza come risulta dall'allegato.

3) - Ferie

Il periodo annuale di ferie viene così fissato:

- |  |           |
|--|-----------|
| - per gli anni di servizio dal primo al settimo compreso:        | giorni 16 |
| - per gli anni di servizio dall'ottavo al quindicesimo compreso: | " 19      |
| - dal sedicesimo anno di servizio in poi:                        | " 22      |

4) - Reperibilità e rimborso spese

I dipendenti si impegnano ad essere reperibili a turno nelle giornate non di lavoro, compreso il pomeriggio del sabato, per ogni eventuale intervento di emergenza.

In caso di prestazione lavorativa sarà corrisposta la relativa retribuzione con le eventuali maggiorazioni spettanti (lavoro notturno, festivo, straordinario, ecc.).

Agli operai che nello svolgimento del proprio lavoro impiegano mezzi meccanizzati propri verrà erogata una indennità a titolo di rimborso forfettario di spese pari a L. 9.000 mensili ragguagliate ad un mese di servizio effettivo.

5) - Richiamo disposizioni contrattuali

Per gli istituti non previsti dal presente accordo nonché per gli aspetti degli istituti previsti non disciplinati espressamente dallo stesso, si farà riferimento a quanto stabilito dalle norme del contratto razionale attualmente vigente per i dipendenti da aziende commerciali.

6) - Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1968 e scadrà il 31 dicembre 1969.

Se non disdetto formalmente entro il termine si intenderà tacitamente rinnovato.

In relazione a quanto sopra le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano, anche a nome dei lavoratori dell'Azienda a non avanzare rivendicazioni e a non promuovere azioni tendenti a modificare o innovare il trattamento derivante dal presente accordo per tutto il periodo di validità dello stesso.

Inteso, approvato e sottoscritto

p. La DASSUOLI GAS S.p.A.

p. La C.G.I.L.

*ing Angelbora*

*Querido*



p. La C.I.S.L.

*Querido*



Modena, 29 dicembre 1967

ALLEGATO

all'accordo 29 dicembre 1967 fra la SASSUOLO GAS S.p.A., la CGIL e la CISL

1) - Si riporta di seguito un prospetto indicante per i singoli operai in forza presso l'Azienda: a) categoria di appartenenza; b) numero degli scatti di anzianità maturati alla data dell'1/1/1968 (ai sensi dell'ultimo comma, art. 2, dell'accordo 29/12/1967); c) misura del superminimo individuale riconosciuto dall'Azienda.

<u>SASSUOLO</u>	<u>categoria</u>	<u>n. scatti</u>	<u>superminimo</u>
Sig. SALA	D1	2	1.235
Sig. ALTARIVA	D2	3	2.276
Sig. CASINI	D2	3	5.000
Sig. TINCANI	D3	2	2.514
Sig. BRANDUZZI	D4	-	-

FORMIGINE

Sig. OGNIMAZI	D1	2	7.337
Sig. GAVIOLI	D4	3	6.127

2) - Si precisa che il superminimo come sopra riconosciuto al Sig. Casini è assorbibile, fino a concorrenza dell'importo di L. 2.724, negli eventuali futuri miglioramenti retributivi, anche se derivanti da passaggio a categoria superiore.

3) - Al Sig. Brunduzzi sarà assegnata la categoria D3 a decorrere dal 1° gennaio 1969.

4) - Si precisa infine che - in riferimento a quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo 29/12/1967 - al Sig. Brunduzzi, considerate le particolari modalità di prestazione dell'attività lavorativa, l'indennità, prevista dall'art. 4 sopracitato, sarà corrisposta nella misura di L. 5.000 mensili.

Letto, confermato e sottoscritto

p. La SASSUOLO GAS S.p.A.

*ing. Angelozzi*

Modena, 29 dicembre 1967

p. La O.G.I.L.

*Querzoli Belotti*

p. La C.I.S.L.

*Orsi*